



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 063 DEL
06 FEB. 2020

Oggetto: Liquidazione somme a titolo di indennità sostitutiva ferie maturate e non fruita ex dipendente "omissis".

Il Commissario Straordinario Dr. Gilberto Gentili, nominato con Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto, assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Massimo Oliverio

Il Direttore U.O.C. ad interim
Dr. Giuseppe Fico

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico - Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dr. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE con nota del 24/01/2020, acquisita in atti con prot. n. 3616 del 24/01/2020, l'ex dipendente "omissis", ha richiesto il pagamento delle ferie maturate e non godute per ragioni di salute;

LETTO l'art. 33 del CCNL Comparto Sanità triennio 2016/2018. che ai commi 9, 11, 14, 15 e 16 testualmente recita:

"9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

15. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. ...omissis...

16. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporta di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.";

VISTO l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che testualmente dispone: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale ...omissis... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ...omissis...";

LETTI i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0032937 P-4.17.1.7.5 del 06.08.2012 e DFP 0040033 P-4.17.1.7.5. del 08.10.2012, da cui si evince che la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 citato, e che nel divieto in esame non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità;

VISTA la deliberazione n. 105 del 20/01/2020 con la quale si è proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro, per inidoneità permanente assoluta, del dipendente "omissis";

RILEVATO che il medesimo, per come comunicato dall'ufficio rilevazione presenze, giusta nota del 27/01/2020, alla data della risoluzione del rapporto lavorativo presenta un residuo ferie maturate e non fruite, così ripartito: anno 2015 giorni 23, anno 2016 giorni 28, anno 2017 giorni 28, anno 2018 giorni 28, anno 2019 giorni 28, anno 2020 giorni 2, per un totale complessivo di giorni 137;

RILEVATO, altresì, che dalla citata nota emerge che l'ex dipendente si è assentato in maniera continuativa per motivi di salute (malattia e grave patologia) dal 22/06/2015 al 31/01/2020 (data di cessazione del rapporto di lavoro);

ATTESO, pertanto, che a causa del verificarsi dell'assenza per malattia di cui sopra, a far data dal 22/06/2015 si è determinata la conseguente sospensione delle ferie maturate, ai sensi del comma 15 del citato articolo;

EVIDENZIATO, per come su esposto, che l'accumulo dei giorni di ferie e il mancato godimento delle stesse sono stati determinati da cause indipendenti dalla volontà del dipendente.

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore di "omissis", a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, della somma complessiva di € 11.582,19 al lordo delle ritenute di legge, così ripartite per anno:

€ 1864, 15 (2015)

€ 2269,40 (2016)

€ 2355,64 (2017)

€ 2450,00 (2018)

€ 2466,80 (2019)

€ 176,20 (2020);

VISTA la vigente normativa contrattuale;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- Procedere alla liquidazione, in favore dell'ex dipendente "omissis", a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruita (pari a giorni 137), dell'importo complessivo di € 11.582,19 al lordo delle ritenute di legge.
- Imputare la spesa predetta sul corrispondente centro di costo del bilancio di competenza.
- Trasmettere il presente atto deliberativo all'Ufficio Pensioni, per gli adempimenti di competenza.
- Dare atto che il nominativo del dipendente coperto da "omissis" è esplicitato in apposito documento sottoscritto dal responsabile del procedimento, allegato alla presente delibera, non soggetto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo.

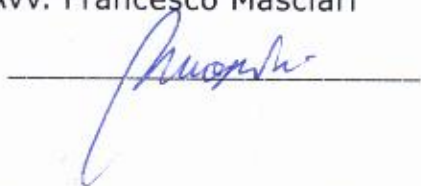
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e

trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Commissario Straordinario
Dr. Gilberto Gentili



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 06 FEB. 2020 con protocollo n.

021

Il Responsabile del procedimento

.....


Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

